

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2005

**sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)**

[notificata con il numero C(2005) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea («decisione spettro radio») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione della Commissione 2003/203/CE, del 20 marzo 2003, relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità <sup>(2)</sup> raccomandava agli Stati membri di autorizzare la fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella banda di frequenze 5 GHz disponibile.
- (2) Nella stessa raccomandazione si ritiene inoltre necessaria un'ulteriore armonizzazione, in particolare della banda di frequenze 5 GHz, nell'ambito della decisione n. 676/2002/CE, per garantire la disponibilità di tale banda per le R-LAN in tutti gli Stati membri e per attenuare il crescente sovraccarico della banda 2,4 GHz destinata alle R-LAN dalla decisione (01)07 del comitato europeo per le radiocomunicazioni <sup>(3)</sup>.
- (3) La Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2003 (WRC-03) ha deciso un'assegnazione primaria delle parti pertinenti della banda di frequenze 5 GHz al servizio mobile — ad esclusione del servizio mobile aeronautico — nelle tre regioni dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), tenendo conto dell'esigenza di proteggere altri servizi primari che operano nelle stesse bande di frequenze.

- (4) La WRC-03 ha adottato la risoluzione 229 dell'UIT-R relativa «all'uso delle bande 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz da parte del servizio mobile per la realizzazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza», la quale ha costituito un incentivo all'ulteriore armonizzazione a livello europeo in vista di una rapida implementazione dei sistemi RLAN nell'Unione europea.
- (5) In vista di una tale armonizzazione, il 23 dicembre 2003 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato <sup>(4)</sup> di armonizzare l'uso dello spettro radio da parte delle RLAN nella banda di frequenze 5 GHz.
- (6) In ossequio a tale mandato, nella sua relazione <sup>(5)</sup> del 12 novembre 2004 e nella sua decisione ECC/DEC(04)08 del 12 novembre 2004, per il tramite del proprio comitato per le comunicazioni elettroniche, la CEPT ha definito condizioni tecniche e operative specifiche per l'uso di determinate frequenze nella banda a 5 GHz, che sono state giudicate accettabili dalla Commissione e dal comitato per lo spettro radio e che appare opportuno rendere applicabili nella Comunità al fine di assicurare l'armonizzazione dello sviluppo dei sistemi WAS/RLAN sul suo territorio.
- (7) Le apparecchiature WAS/RLAN devono rispettare i requisiti della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità <sup>(6)</sup>. L'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva impone ai costruttori di garantire che le apparecchiature radio non provochino interferenze dannose ad altri utilizzatori dello spettro.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 25.3.2003, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Decisione ERC (01)07 del 12 marzo 2001 relativa alle frequenze armonizzate, alle caratteristiche tecniche e all'esenzione dalla licenza individuale per i dispositivi a corto raggio utilizzati per le reti locali via radio (RLAN) che operano nella banda di frequenze 2 400-2 483,5 MHz.

<sup>(4)</sup> Mandato alla CEPT relativo all'armonizzazione delle condizioni tecniche e in particolare operative per un uso efficiente dello spettro radio da parte delle RLAN nelle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz.

<sup>(5)</sup> Risposta della CEPT al mandato della Commissione di armonizzare le condizioni tecniche e in particolare operative per un uso efficiente dello spettro radio da parte delle RLAN nelle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz.

<sup>(6)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

- (8) In alcuni Stati membri è assolutamente necessario far funzionare i radar militari e meteorologici nelle bande di frequenze comprese tra 5 250 e 5 850 MHz; tali apparecchiature richiedono una protezione specifica dalle interferenze dannose causate dalle apparecchiature WAS/RLAN.
- (9) È inoltre necessario specificare limiti appropriati per la potenza isotropa irradiata equivalente, ad esempio limitazioni per l'uso al chiuso, per le apparecchiature WAS/RLAN, in particolare nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz per proteggere i servizi satellitari di esplorazione della terra (attivi) e di ricerca spaziale (attivi) e i collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite.
- (10) Come specificato nella relazione della CEPT, la condivisione delle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz tra i radar del servizio di radiolocalizzazione e le apparecchiature WAS/RLAN è fattibile esclusivamente se abbinata all'applicazione di limiti alla potenza e a tecniche di attenuazione che garantiscano l'assenza di interferenze con i sistemi e le applicazioni radar causate dalle apparecchiature WAS/RLAN. Il controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e la selezione dinamica della frequenza (DFS) sono stati, pertanto, inseriti nella norma armonizzata EN 301 893 <sup>(1)</sup> elaborata dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) per fornire la presunzione di conformità delle apparecchiature WAS/RLAN con la direttiva 1999/5/CE. Il controllo della potenza del trasmettitore (TPC) nelle apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz faciliterà la condivisione con i servizi satellitari grazie a una significativa riduzione dell'interferenza complessiva. La selezione dinamica della frequenza, che rispetta le prescrizioni di rilevamento, di funzionamento e di risposta definite nell'allegato I della raccomandazione UIT-R M. 1652 <sup>(2)</sup> evita che le apparecchiature WAS/RLAN utilizzino frequenze già utilizzate dai radar. Si terrà sotto sorveglianza l'efficacia delle tecniche di attenuazione contenute nella norma EN 301 893 per proteggere i radar a frequenza fissa. La norma potrà essere rivista per tenere conto di nuovi sviluppi, in base allo studio da parte degli Stati membri di metodi e procedure di verifica adatti per le tecniche di attenuazione.
- (11) Sia a livello della Comunità che dell'UIT si riconosce la necessità di ulteriori studi nonché la possibilità di elaborare condizioni tecniche/operative alternative per le apparecchiature WAS/RLAN, garantendo al tempo stesso una protezione adeguata degli altri servizi primari, in particolare della radiolocalizzazione. È altresì opportuno che le amministrazioni nazionali conducano campagne di misurazione e realizzino prove per agevolare la coesistenza dei vari servizi. Si terrà conto di tali studi e sviluppi nella futura revisione della presente decisione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione è finalizzata ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente delle bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz per i sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)», i sistemi di comunicazione mediante radiofrequenza in banda larga, che consentono l'accesso senza fili delle applicazioni pubbliche e private, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;
- b) «uso al chiuso», l'uso all'interno di un edificio, compresi i luoghi assimilati a un edificio, quali gli aeromobili, all'interno del quale la schermatura garantisce generalmente l'attenuazione necessaria per agevolare la condivisione con altri servizi;
- c) «potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) media», il valore medio dell'e.i.r.p. durante il picco di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, qualora sia utilizzata la regolazione della potenza.

#### Articolo 3

Entro il 31 ottobre 2005 gli Stati membri designano le bande di frequenze 5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz e adottano tutte le misure appropriate per l'implementazione dei sistemi WAS/RLAN, nel rispetto delle condizioni specifiche di cui all'articolo 4.

<sup>(1)</sup> EN 301 893 è una norma armonizzata elaborata dall'ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione), segretariato ETSI, denominata BRAN (Broadband Radio Access Networks, reti di accesso in banda larga in radiofrequenza); RLAN ad elevate prestazioni nella banda di frequenze 5 GHz; EN armonizzata relativa alle prescrizioni essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE. L'ETSI è riconosciuto dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale norma armonizzata è stata elaborata in ossequio a un mandato emanato a norma delle pertinenti procedure contenute nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo completo della norma EN 301 893 può essere richiesto a ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

<sup>(2)</sup> Raccomandazione UIT-R M.1652, Selezione dinamica della frequenza (DFS) nei sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza per la protezione del servizio di radiolocalizzazione nella banda a 5 GHz (Domande UIT-R 212/8 e UIT-R 142/9).

*Articolo 4*

1. Nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, le apparecchiature WAS/RLAN sono limitate all'uso al chiuso e l'e.i.r.p. media non può superare i 200 mW.

Inoltre, la densità massima di e.i.r.p. media è limitata:

- a) a 0,25 mW/25 kHz in qualsiasi banda di 25 kHz, nella banda di frequenze 5 150-5 250 MHz e
- b) a 10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz, nella banda di frequenze 5 250-5 350 MHz.

2. Nella banda di frequenze 5 470-5 725 MHz, l'uso al chiuso e all'aperto delle apparecchiature WAS/RLAN è limitato ad una e.i.r.p. media non superiore a 1 W e a una densità massima di e.i.r.p. media di 50 mW/MHz in qualsiasi banda 1 MHz.

3. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano una regolazione della potenza del trasmettitore che garantisce, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima di uscita consentita dei sistemi.

Nel caso in cui non sia utilizzata la regolazione della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito dell'e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità di e.i.r.p. media per le bande

di frequenza 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz è ridotto di 3 dB.

4. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano tecniche di attenuazione che assicurano almeno la stessa protezione delle prescrizioni di rilevamento, di funzionamento e di risposta descritte nella norma EN 301 893 per garantire un funzionamento compatibile con i sistemi di radiolocalizzazione. Tali tecniche di attenuazione assicurano la stessa probabilità di selezionare un canale specifico a tutti i canali disponibili in modo da garantire, in media, una distribuzione pressoché uniforme del carico dello spettro.

5. Gli Stati membri riesaminano regolarmente le tecniche di attenuazione e riferiscono alla Commissione i risultati di tale riesame.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Viviane REDING

*Membro della Commissione*